



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 28 novembre 2017 - n. X/7420

Approvazione ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge regionale 22 dicembre 2015 n. 39, del «Piano di attività 2018-2020» per il Parco Nazionale dello Stelvio – Settore lombardo 3

Delibera Giunta regionale 28 novembre 2017 - n. X/7443

Disposizioni relative alle modalità di attivazione dei corsi di aggiornamento obbligatori per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione degli articoli 4 e 9 della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 26

Delibera Giunta regionale 28 novembre 2017 - n. X/7445

Fiere di promozione turistica sui mercati Italia/estero anno 2018 33

Delibera Giunta regionale 28 novembre 2017 - n. X/7446

Incremento di risorse per la misura «AL VIA» - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali – Asse III – Azione III.3.C.1.1 - POR FESR 2014-2020, con riferimento alla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016 36

Delibera Giunta regionale 28 novembre 2017 - n. X/7447

Promozione del cicloturismo in Lombardia: rifinanziamento della linea A «Bando per la promozione innovativa del prodotto cicloturismo in Lombardia» e linea B2 «Infrastrutturazione percorsi ciclabili minori» 39

Delibera Giunta regionale 28 novembre 2017 - n. X/7459

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le Comunità Montane di Valle Camonica, Valle Sabbia e Valle Trompia e i comuni di Anfo, Artogne, Bagolino, Berzo Inferiore, Bienna, Borno, Breno, Collio, Darfo Boario Terme, Esine, Glanico, Ossimo, Pian Camuno e provincia di Brescia e Unione dei comuni della Bassa Valle Camonica per la definizione di un accordo quadro di sviluppo territoriale per la riqualificazione, lo sviluppo e la valorizzazione del comprensorio delle Tre Valli (Valle Camonica – Valle Trompia – Valle Sabbia) 44

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 30 novembre 2017 - n. 15166

Approvazione dei modelli di adesione al sistema di pagamento della tassa automobilistica in modalità cumulativa e riconoscimento delle agevolazioni tariffarie in luogo della domiciliazione bancaria, in attuazione della d.g.r. 17 ottobre 2011, n. 7224 52

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente struttura 30 novembre 2017 - n. 15205

Modifica agli avvisi pubblici per il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro nell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) e per la fruizione dell'offerta formativa dei percorsi di qualifica triennale di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione professionale, di cui ai dd.dd.ss. n. 10899/2017 e n. 9889/2017 61

D.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale

Decreto dirigente unità organizzativa 30 novembre 2017 - n. 15175

Ulteriori determinazioni in ordine al decreto n. 8601 del 13 luglio 2017 «Modalità attuative per la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Regione Lombardia e comuni capifila di reti territoriali interistituzionali per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne ai sensi della d.g.r. n. 6714 del 14 giugno 2017»: proroghe al 31 gennaio 2018 del termine per la presentazione delle domande 64

Decreto dirigente struttura 30 novembre 2017 - n. 15152

POR FSE 2014/2020 – Approvazione del quattordicesimo elenco dei comuni ammessi alla misura Nidi Gratis 2017-2018 65

Serie Ordinaria n. 49 - Martedì 05 dicembre 2017

D.G. Agricoltura**Decreto dirigente unità organizzativa 30 novembre 2017 - n. 15157**

Aggiornamento del d.d.u.o n. 13026 del 23 ottobre 2017 «Misure fitosanitarie obbligatorie contro la diffusione di Erwinia Amylovora (colpo di fuoco batterico) in provincia di Monza e della Brianza. 67

Decreto dirigente struttura 30 novembre 2017 - n. 15174

Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori». decreto del 16 dicembre 2015, n. 11437. Approvazione degli esiti istruttori, ammissione a finanziamento delle domande e suddivisione delle risorse finanziarie. settimo periodo 69

D.G. Sviluppo economico**Decreto dirigente unità organizzativa 14 novembre 2017 - n. 14102**

Iniziativa premiale «Retail Street Award»: Approvazione della graduatoria dei premiati 81

Decreto dirigente unità organizzativa 1 dicembre 2017 - n. 15345

Iniziativa premiale «Retail Street Award»: proroga dei termini per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti aggiudicatari dei premi in denaro 86

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile**Decreto dirigente unità organizzativa 30 novembre 2017 - n. 15151**

Erogazione dei contributi previsti dal bando approvato con decreto 4486/2016 per incentivare la diffusione dei punti di ricarica privata per autoveicoli elettrici. Dodicesimo provvedimento 87

Decreto dirigente unità organizzativa 1 dicembre 2017 - n. 15257

Determinazioni in merito agli obblighi di misurazione e monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo vitale (DMV), in attuazione dell'art. 53 ter della l.r. 26/2003 e s.m.i. 89

D.d.u.o. 1 dicembre 2017 - n. 15257**Determinazioni in merito agli obblighi di misurazione e monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo vitale (DMV), in attuazione dell'art. 53 ter della l.r. 26/2003 e s.m.i.**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RISORSE IDRICHE

Richiamati:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, prevedendo il raggiungimento entro il 2015 di obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali;
- il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 «Disciplina sull'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua», in particolare l'art. 15 «Deflusso minimo vitale» (DMV);
- il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 «Norme in materia ambientale»;
- il d.p.c.m. del 8 febbraio 2013, con il quale è stato approvato il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano, e la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 3 marzo 2016, con la quale è stato approvato il riesame e aggiornamento al 2015 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (ciclo di pianificazione 2015-2021);
- le Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvate con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017, in particolare gli artt. 38-43 che disciplinano le modalità di applicazione del DMV;

Visti:

- la legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii. «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e ss.mm.ii., in particolare l'art. 53 ter «Disposizioni per l'applicazione del deflusso minimo vitale», che per talune tipologie di derivazioni d'acqua superficiale dispone l'obbligo di installare sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del DMV;
- la d.g.r. n. 3783 del 3 luglio 2015, con la quale sono state approvate le specifiche tecniche relative alla misurazione e al monitoraggio telematico in continuo del DMV, che prevedono la trasmissione dei dati all'apposito sistema gestionale predisposto da ARPA Lombardia,
- il DDG n. 13732 del 22 dicembre 2016, con il quale sono state indicate le modalità e i tempi di attuazione degli obblighi di installazione di sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del DMV;
- la nota della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile prot. T1.2016.0066750 del 29 dicembre 2016, con la quale è stato trasmesso a tutte le autorità concedenti il DDG n. 13732 del 22 dicembre 2016, invitandole ad attivarsi con i concessionari/titolari di derivazioni al fine di avviare il percorso tecnico-amministrativo finalizzato alla realizzazione dei sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del DMV e alla relativa trasmissione dei dati;

Dato atto che la sopracitata d.g.r. n. 3783 del 3 luglio 2015 prevede che eventuali successivi aggiornamenti di dettagli tecnici operativi siano approvati con decreto del dirigente regionale competente in materia;

Dato atto altresì che, a seguito dell'avvio delle attività per l'adempimento degli obblighi di legge, la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, esercitando il proprio ruolo di indirizzo, ha promosso una serie di incontri con le autorità concedenti e con i principali utenti irrigui e idroelettrici, durante i quali sono state presentate le specifiche tecniche di cui sopra e forniti chiarimenti in merito alle modalità applicative;

Precisato in particolare, con riferimento al precedente punto, che:

- previa valutazione dei progetti caso per caso, i dati acquisiti presso ciascuna derivazione potranno essere resi disponibili presso uno o più centri di controllo del concessionario/titolare di derivazione, a condizione che siano garantiti l'integrità dei dati e l'invio degli stessi al sistema di ARPA nel formato richiesto;

- l'acquisizione, il salvataggio e la trasmissione dei dati al sistema di ARPA devono sempre avvenire ogni 10 minuti, salvo eventuali difficoltà oggettive correlate alla trasmissione dei dati come indicato al punto 3.3.4 delle sopraccitate specifiche tecniche;
- l'allarme si genera solo nel caso in cui la derivazione è attiva e si verifica la persistenza di valori di portata inferiori al valore di DMV in un adeguato intervallo di tempo, che tiene conto di possibili fluttuazioni momentanee con oscillazioni di livello dovute a cause diverse;
- l'obbligo di misura del DMV attiene ai singoli concessionari/titolari di derivazione, che rispondono in prima persona agli adempimenti in oggetto. È ammissibile che gli stessi soggetti possano avvalersi, anche congiuntamente, di un soggetto terzo per la redazione del progetto, e che i singoli sistemi di acquisizione e trasmissione dei dati rientrino in un progetto complessivo, a condizione che siano sempre identificabili i dati provenienti dalle singole derivazioni allacciate. In ogni caso, la presentazione del progetto e la sua successiva attuazione, in termini di responsabilità, rimangono in capo al singolo concessionario/titolare di derivazione;
- il concessionario/titolare di derivazione dovrà sempre garantire l'ispezionabilità in loco degli apparati di misura, acquisizione e trasmissione dei dati, salvo impedimenti oggettivi;

Richiamata la deliberazione n. 7/2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, la quale:

- chiarisce che nell'asta del Fiume Po non vi sono problemi per l'ecosistema acquatico legati alle portate di magra e che per tali ragioni il DMV è definito solo in tratti in cui la presenza di determinate derivazioni idriche causa problemi di insufficienza delle portate defluenti;
- definisce pertanto il DMV solo in alcune sezioni del Po, tra le quali l'unica di interesse territoriale della Lombardia è quella di Isola Serafini, con una portata minima istantanea di DMV pari a 98 m³/s;

Precisato di conseguenza che, allo stato attuale, non si ritengono applicabili alle derivazioni dirette dal Fiume Po le disposizioni dell'art. 53 ter della l.r. 26/03, fatta eccezione per quelle situate in prossimità della sezione di Isola Serafini;

Considerato inoltre l'art. 40, c. 8 delle NTA del PTUA, ove è stabilito che qualora la portata in arrivo all'opera di presa sia inferiore al DMV stabilito, essa deve essere totalmente rilasciata;

Richiamate le competenze specifiche e le responsabilità di ciascuna Autorità concedente nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni per l'adempimento degli obblighi di legge sul rispetto del DMV, nonché i principi generali di cui al punto 1 delle specifiche tecniche e le relative modalità applicative, si precisa che:

- in seguito ad avviso di allarme generato dal sistema, entro 24 ore il concessionario/titolare di derivazione deve prendere in carico la segnalazione descrivendo dettagliatamente le cause che l'hanno generata e le conseguenti azioni che intende attivare, indicando all'Autorità concedente modi e tempi per la risoluzione dello stesso; se non vi provvede, e persistono le condizioni di mancato rispetto del DMV, il concessionario/titolare di derivazione è tenuto a interrompere il prelievo fino al persistere di tale condizione;
- in caso di notifica di interruzione del flusso dati, entro 24 ore il concessionario/titolare di derivazione deve prendere in carico il problema, individuarne le cause e attivarsi, indicando all'Autorità concedente modi e tempi per il ripristino del regolare invio dei dati; se non vi provvede, e non garantisce il rispetto del DMV, il concessionario/titolare di derivazione è tenuto a interrompere il prelievo fino al persistere di tale condizione;
- in generale, la concessione di eventuali deroghe all'installazione della strumentazione di misura previste al punto 2.5 delle specifiche tecniche, o deroghe relative ad aspetti di dettaglio delle medesime specifiche tecniche, potrà essere assentita in modo motivato da parte dell'Autorità concedente, avvalendosi se ritenuto necessario del supporto e disponibilità di ARPA;

Ritenuto opportuno precisare i diversi passaggi procedurali in ordine all'attuazione degli obblighi di legge e i rispettivi ruoli delle autorità concedenti, dei concessionari/titolari di derivazione e di ARPA, specificando che tutte le comunicazioni sotto indicate dovranno avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC):

Serie Ordinaria n. 49 - Martedì 05 dicembre 2017

- a. l'Autorità concedente comunica al concessionario/titolare di derivazione, e p.c. ad ARPA, l'obbligo di installare un sistema per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo vitale (DMV). Nella medesima comunicazione l'Autorità concedente invita il concessionario/titolare di derivazione medesimo a redigere il relativo progetto e ad inviarlo all'Autorità concedente e ad ARPA;
- b. il concessionario/titolare di derivazione redige il progetto e lo trasmette all'Autorità concedente e ad ARPA;
- c. ARPA effettua la valutazione tecnica del progetto, verificandone la conformità alle specifiche tecniche e, se necessario, richiede integrazioni al concessionario/titolare di derivazione, mettendone a conoscenza l'Autorità concedente, indicando i termini entro i quali il concessionario/titolare di derivazione dovrà trasmettere le integrazioni richieste;
- d. ricevute le eventuali integrazioni richieste, ARPA termina la valutazione e ne comunica l'esito (con eventuali prescrizioni) all'Autorità concedente e per conoscenza al concessionario/titolare di derivazione, allegando la versione del progetto a cui è riferita la suddetta valutazione tecnica;
- e. l'Autorità concedente, richiamando la valutazione tecnica del progetto (con eventuali prescrizioni) formulata da ARPA, invita il concessionario/titolare di derivazione a procedere all'installazione degli strumenti di misura e teletrasmissione dei dati come da progetto assentito, indicando il termine ultimo per la posa in opera degli strumenti e l'allacciamento al sistema di telecontrollo. L'individuazione puntuale del suddetto termine è stabilita da ciascuna Autorità concedente, sulla base delle peculiarità di ciascuna derivazione. Nel caso in cui, date le peculiarità di una derivazione, nel progetto, pur garantendo l'acquisizione e la trasmissione dei dati richiesti al sistema con le frequenze stabilite, vengano proposte soluzioni tecniche alternative a quelle previste dalle specifiche tecniche, l'Autorità concedente, avvalendosi se ritenuto necessario del supporto di ARPA, ha comunque facoltà di approvare il progetto in modo motivato;
- f. il concessionario/titolare di derivazione installa gli strumenti attenendosi al progetto assentito con eventuali prescrizioni e ne dà comunicazione all'Autorità concedente e ad ARPA;
- g. ARPA, Autorità concedente e concessionario/titolare di derivazione configurano e allacciano per quanto di rispettiva competenza l'impianto al sistema di telecontrollo;
- h. l'Autorità concedente, con l'eventuale supporto e disponibilità di ARPA, si riserva di effettuare verifiche sulla corretta installazione e funzionamento degli strumenti;
2. Di fornire le seguenti precisazioni ed indicazioni operative in relazione alle modalità applicative delle specifiche tecniche approvate con d.g.r.n. 3783 del 3 luglio 2015:
- a. previa valutazione dei progetti caso per caso, i dati acquisiti presso ciascuna derivazione potranno essere resi disponibili presso uno o più centri di controllo del concessionario/titolare di derivazione, a condizione che siano garantiti l'integrità dei dati e l'invio degli stessi al sistema di ARPA nel formato richiesto;
- b. l'acquisizione, il salvataggio e la trasmissione dei dati al sistema di ARPA devono sempre avvenire ogni 10 minuti, salvo eventuali difficoltà oggettive correlate alla trasmissione dei dati come indicato al punto 3.3.4 delle specifiche tecniche;
- c. l'allarme si genera solo nel caso in cui la derivazione è attiva e si verifica la persistenza di valori di portata inferiori al valore di DMV in un adeguato intervallo di tempo, che tiene conto di possibili fluttuazioni momentanee con oscillazioni di livello dovute a cause diverse;
- d. l'obbligo di misura del DMV attiene ai singoli concessionari/titolari di derivazione, che rispondono in prima persona agli adempimenti in oggetto. È ammissibile che gli stessi soggetti possano avvalersi, anche congiuntamente, di un soggetto terzo per la redazione del progetto, e che i singoli sistemi di acquisizione e trasmissione dei dati rientrino in un progetto complessivo, a condizione che siano sempre identificabili i dati provenienti dalle singole derivazioni allacciate. In ogni caso, la presentazione del progetto e la sua successiva attuazione, in termini di responsabilità, rimangono in capo al singolo concessionario/titolare di derivazione;
- e. il concessionario/titolare di derivazione dovrà sempre garantire l'ispezionabilità in loco degli apparati di misura, acquisizione e trasmissione dei dati, salvo impedimenti oggettivi;
- f. in seguito ad avviso di allarme generato dal sistema, entro 24 ore il concessionario/titolare di derivazione deve prendere in carico la segnalazione descrivendo dettagliatamente le cause che l'hanno generata e le conseguenti azioni che intende attivare, indicando all'Autorità

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e ss.mm.ii.;
- la d.g.r. X/5227 del 31 maggio 2016 («VII provvedimento organizzativo 2016») con la quale è stata formalizzata la nomina del Dirigente dell'UO Risorse Idriche;

Considerato che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'azione 268.4 del vigente PRS

DECRETA

Richiamate le premesse, che si intendono integralmente recepite:

1. Di stabilire i seguenti passaggi procedurali in ordine all'attuazione degli obblighi dell'art. 53 ter della l.r. 26/2003 e ss.mm.ii. e i rispettivi ruoli delle autorità concedenti, dei concessionari/titolari di derivazione e di ARPA, specificando che tutte le comunicazioni sotto indicate dovranno avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC):

- a. l'Autorità concedente comunica al concessionario/titolare di derivazione, e p.c. ad ARPA, l'obbligo di installare un sistema per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo vitale (DMV). Nella medesima comunicazione l'Autorità concedente invita il concessionario/titolare di derivazione medesimo a redigere il relativo progetto e ad inviarlo all'Autorità concedente e ad ARPA;
- b. il concessionario/titolare di derivazione redige il progetto e lo trasmette all'Autorità concedente e ad ARPA;

- c. ARPA effettua la valutazione tecnica del progetto, verificandone la conformità alle specifiche tecniche e, se necessario, richiede integrazioni al concessionario/titolare di derivazione, mettendone a conoscenza l'Autorità concedente, indicando i termini entro i quali il concessionario/titolare di derivazione dovrà trasmettere le integrazioni richieste;
- d. ricevute le eventuali integrazioni richieste, ARPA termina la valutazione e ne comunica l'esito (con eventuali prescrizioni) all'Autorità concedente e per conoscenza al concessionario/titolare di derivazione, allegando la versione del progetto a cui è riferita la suddetta valutazione tecnica;
- e. l'Autorità concedente, richiamando la valutazione tecnica del progetto (con eventuali prescrizioni) formulata da ARPA, invita il concessionario/titolare di derivazione a procedere all'installazione degli strumenti di misura e teletrasmissione dei dati come da progetto assentito, indicando il termine ultimo per la posa in opera degli strumenti e l'allacciamento al sistema di telecontrollo. L'individuazione puntuale del suddetto termine è stabilita da ciascuna Autorità concedente, sulla base delle peculiarità di ciascuna derivazione. Nel caso in cui, date le peculiarità di una derivazione, nel progetto, pur garantendo l'acquisizione e la trasmissione dei dati richiesti al sistema con le frequenze stabilite, vengano proposte soluzioni tecniche alternative a quelle previste dalle specifiche tecniche, l'Autorità concedente, avvalendosi se ritenuto necessario del supporto di ARPA, ha comunque facoltà di approvare il progetto in modo motivato;
- f. il concessionario/titolare di derivazione installa gli strumenti attenendosi al progetto assentito con eventuali prescrizioni e ne dà comunicazione all'Autorità concedente e ad ARPA;
- g. ARPA, Autorità concedente e concessionario/titolare di derivazione configurano e allacciano per quanto di rispettiva competenza l'impianto al sistema di telecontrollo;
- h. l'Autorità concedente, con l'eventuale supporto e disponibilità di ARPA, si riserva di effettuare verifiche sulla corretta installazione e funzionamento degli strumenti;
2. Di fornire le seguenti precisazioni ed indicazioni operative in relazione alle modalità applicative delle specifiche tecniche approvate con d.g.r.n. 3783 del 3 luglio 2015:
- a. previa valutazione dei progetti caso per caso, i dati acquisiti presso ciascuna derivazione potranno essere resi disponibili presso uno o più centri di controllo del concessionario/titolare di derivazione, a condizione che siano garantiti l'integrità dei dati e l'invio degli stessi al sistema di ARPA nel formato richiesto;
- b. l'acquisizione, il salvataggio e la trasmissione dei dati al sistema di ARPA devono sempre avvenire ogni 10 minuti, salvo eventuali difficoltà oggettive correlate alla trasmissione dei dati come indicato al punto 3.3.4 delle specifiche tecniche;
- c. l'allarme si genera solo nel caso in cui la derivazione è attiva e si verifica la persistenza di valori di portata inferiori al valore di DMV in un adeguato intervallo di tempo, che tiene conto di possibili fluttuazioni momentanee con oscillazioni di livello dovute a cause diverse;
- d. l'obbligo di misura del DMV attiene ai singoli concessionari/titolari di derivazione, che rispondono in prima persona agli adempimenti in oggetto. È ammissibile che gli stessi soggetti possano avvalersi, anche congiuntamente, di un soggetto terzo per la redazione del progetto, e che i singoli sistemi di acquisizione e trasmissione dei dati rientrino in un progetto complessivo, a condizione che siano sempre identificabili i dati provenienti dalle singole derivazioni allacciate. In ogni caso, la presentazione del progetto e la sua successiva attuazione, in termini di responsabilità, rimangono in capo al singolo concessionario/titolare di derivazione;
- e. il concessionario/titolare di derivazione dovrà sempre garantire l'ispezionabilità in loco degli apparati di misura, acquisizione e trasmissione dei dati, salvo impedimenti oggettivi;
- f. in seguito ad avviso di allarme generato dal sistema, entro 24 ore il concessionario/titolare di derivazione deve prendere in carico la segnalazione descrivendo dettagliatamente le cause che l'hanno generata e le conseguenti azioni che intende attivare, indicando all'Autorità

concedente modi e tempi per la risoluzione dello stesso; se non vi provvede, e persistono le condizioni di mancato rispetto del DMV, il concessionario/titolare di derivazione è tenuto a interrompere il prelievo fino al persistere di tale condizione;

g. in caso di notifica di interruzione del flusso dati, entro 24 ore il concessionario/titolare di derivazione deve prendere in carico il problema, individuarne le cause e attivarsi, indicando all'Autorità concedente modi e tempi per il ripristino del regolare invio dei dati; se non vi provvede, e non garantisce il rispetto del DMV, il concessionario/titolare di derivazione è tenuto a interrompere il prelievo fino al persistere di tale condizione;

h. allo stato attuale, le disposizioni dell'art. 53 ter della l.r. 26/03 non si ritengono applicabili alle derivazioni dirette dal Fiume Po, fatta eccezione per quelle situate in prossimità della sezione di Isola Serafini.

3. Di stabilire che la concessione di eventuali deroghe all'installazione della strumentazione di misura previste al punto 2.5 delle specifiche tecniche, o deroghe relative ad aspetti di dettaglio delle medesime specifiche tecniche, potrà essere assentita in modo motivato da parte di ciascuna Autorità concedente, avvalendosi se ritenuto necessario del supporto e disponibilità di ARPA, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni per l'adempimento degli obblighi di legge sul rispetto del DMV.

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURL.

Il dirigente
Mauro Fabrizio Fasano